



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente-relatore

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Marco Smioldo

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dr.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 67/A/2025

nel giudizio di appello, in materia pensionistica, iscritto al n. 6992/P del

registro di segreteria, promosso da *Omissis*, nato a *Omissis* il *Omissis*

(C.f. *Omissis*), residente a *Omissis* (*Omissis*), rappresentato e difeso

dall'Avv. Alessandro Avagliano (C.f. VGLLSN74T14H501R) del Foro

di Roma, con ivi studio in Via Cesare Ferrero di Cambiano n.82 che ha

dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e/o le notifiche all'indirizzo

PEC "alessandroavagliano@ordineavvocatiroma.org".

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 214/2024, emessa dalla Sezione Giurisdizionale

della Corte dei Conti per la Regione Sicilia e pubblicata in data 29-05-

2024, non notificata.

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e avv. Francesco Velardi (c.f. VLRFNC72E20L112A) pec. avv. Francesco.velardi@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Uditi, alla pubblica udienza del 25 settembre 2025, l'avv. Antonino Calabrò, delegato dall'avv. Alessandro Avagliano, e per l'INPS Tiziana Norrito.

FATTO

L'odierno appellante, già Sottocapo di 2° Classe della Marina Militare, nel giudizio promosso in primo grado, aveva rappresentato che:

- con verbale della CMO di Messina n. b6058/15 del 15.06.2015, era stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio, ma idoneo al transito nei ruoli civili ove era transitato con decorrenza 19.10.2015;
- con verbale n. 14917 del 06.07.2016, la CMO di Augusta aveva ascritto alla Tabella A, sesta categoria, la patologia "*Deficit digestivo ed intestinale*", dallo stesso lamentata;
- il 20.03.2017, aveva presentato domanda di pensione

privilegiata per la patologia *“morbo di Crohn”*;

- in data 11.03.2019, aveva pure presentato domanda di pensione privilegiata per le patologie *“lombosciatalgia in paziente con ernia del disco a livello L5-S1 intraddominale sinistra e radiculopatia L5”*;
- con verbale n. ME219000466 del 23/10/2019, la CMO di Messina aveva ascrivito la patologia *“deficit algo-disfunzionale della colonna lombare con deficit neurosensitivo arto inferiore sinistro”* alla categoria A/8 e la patologia *“deficit digestivo”* alla cat. A/6, attribuendo così, per cumulo, una cat. A/5 *“a vita”*;
- con parere n. 586632020 del 13.10.2021, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva ritenuto dipendente da causa di servizio la patologia *“disco artrosi lombare con marcata profusione discale del tratto L5-S1 e reperto EMG di sofferenza cronica della radice di SI a sinistra”* ed invece non dipendente da causa di servizio la patologia *“morbo di crohn”*;
- con determina datata 21.12.2022 l'INPS, aveva rigettato la domanda di pensione di privilegio, presentata il 20.03.2017 per la patologia *“morbo di Crohn”*, su conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 586632020 del 13.10.2021”.

Ciò premesso, il ricorrente aveva insistito nella richiesta di trattamento pensionistico privilegiato, per l'infermità *“morbo di crohn”*, producendo, a sostegno delle sue ragioni, una perizia medica, a firma del dott. Giancarlo Guerrera, ed affermando che lo stress, derivante dalle

gravose e continue condizioni lavorative, sarebbe stato quanto meno concausa efficiente e determinante, nello sviluppo ed aggravamento di tale patologia.

Per tali ragioni, la difesa del ricorrente aveva chiesto di:

- accertarne il diritto alla pensione privilegiata da 8° categoria per l'infermità *“lombosciatalgia in paziente con ernia del disco a livello L5-S1 intraddominale sinistra e radiculopatia L5”*;
- accertare e dichiarare che la patologia *“morbo di Crohn”* è dipendente da causa di servizio e da ascrivere alla sesta categoria della Tabella A;
- dichiararne il diritto a percepire, per cumulo, il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio ex art. 67 D.P.R. di 5a categoria.

L'INPS, costituitosi in giudizio, aveva insistito per il rigetto del ricorso.

Con la sentenza impugnata, il primo Giudice aveva osservato che l'impostazione attorea voleva dimostrare che la citata patologia andava ricondotta al particolare livello di stress connesso al servizio prestato senza, tuttavia, fornire alcuna precisa prospettazione sulle ragioni per le quali il livello di stress subito dal ricorrente doveva intendersi superiore rispetto a quello normalmente subito da parigrado.

Il ricorrente si era, infatti, limitato a rassegnare le attività di servizio svolte senza individuare specifiche condizioni od eventi, verificatisi in servizio, che fossero idonei a costituire causa, o concausa efficiente e determinante, dell'insorgere della patologia diagnosticata.

Inoltre, il primo Giudice aveva considerato che, per quanto il servizio

del ricorrente fosse stato certamente impegnativo, tuttavia, dalla documentazione in atti, non emergeva lo svolgimento di incarichi che avessero comportato disagi ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti al personale de quo o alcuno specifico evento traumatico o intenso sforzo psicofisico, avvenuto prettamente in servizio e per motivi di servizio, al seguito del quale potesse essere sorta la citata infermità.

Peraltro, l'assenza di uno stress lavorativo di carattere eccezionale e straordinario aveva trovato espressa valutazione anche all'interno del parere del CVCS. In tale parere, si dava atto, infatti, della richiesta di riesame formulata dall'Amministrazione di appartenenza, alla luce delle osservazioni presentate dall'interessato, in data 07/10/2021; ivi, infatti, era stato evidenziato *"...- che l'interessato, allo stato degli atti, risulta aver prestato un normale servizio, svolgendo compiti e mansioni relative al grado ed al ruolo di appartenenza; - che la diagnosi di malattia è stata posta a solo poco più di tre anni dall'inizio del servizio."*

Il primo Giudice aveva quindi ritenuto di condividere quella giurisprudenza, secondo cui lo svolgimento delle ordinarie mansioni d'istituto, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, nella specie inesistenti – non poteva assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) dell'insorgenza della patologia invalidante: (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018), secondo cui *«La dizione utilizzata dal legislatore per quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato*

diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio espletato sia stato causa o quanto meno concausa efficiente e determinante delle infermità o lesioni riportate».

A ciò, aveva aggiunto che, come era chiaramente percepibile dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti, non risultava, quindi, documentata e dimostrata – in violazione del dettato di cui all'art. 2697 c.c. – né tantomeno argomentata - la potenziale sussistenza del nesso causale tra i fatti di servizio e la patologia sofferta, tanto più che – come evidenziato nello stesso ricorso – le cause del “*morbo di Crohn*” non sono ancora del tutto chiare e lo stesso insorge negli uomini nella fascia di età 25-40 anni, nel pieno della vita lavorativa.

Né la documentazione prodotta o la CTP depositata dal ricorrente erano stati tali da indurre il Giudice ad addivenire a conclusioni differenti.

La CTP prodotta dal ricorrente si limitava, infatti, a pronunciarsi in termini di compatibilità meramente probabilistica e di carattere generale oltreché non ancorate a specifici episodi.

Per tali ragioni, il primo Giudice aveva respinto il ricorso affermando anche che l'assenza di elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già oggetto di vaglio da parte del CVCS nonché di sintomi di incoerenza logica nel processo valutativo o di documentazione

probatoria significativa, circa l'asserita dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente, escludeva l'utilità di una CTU a riguardo.

Secondo il primo Giudice, le parti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886) ord. 19631/2020).

Nell'appello, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per difetto di motivazione/motivazione apparente in quanto *“pur riconoscendo la gravosità del servizio svolto dal ricorrente, ha ritenuto di rigettare nel merito il ricorso senza neppure approfondire le importanti questioni prospettate nel ricorso e che soltanto una CTU medico legale avrebbe potuto vagliare, offrendo in questo modo al GUP considerazioni altamente tecniche che gli avrebbero consentito di argomentare la propria decisione in termini, solo a quel punto, fondati.*

Per cui nel caso come in quello di esame, la sentenza che si limita, sulla scorta del richiamo al solo parere del Comitato di Verifica, ad affermare l'infondatezza delle domande del ricorrente, pur laddove queste risultano corroborate da abbondante documentazione

amministrativa e sanitaria, risulta meritevole di ferma pronuncia di riforma.”

Infatti, il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, aveva prospettato uno specifico fattore - quantomeno – concausale - corrispondente ai protratti periodi di imbarco (e non al tutto il servizio svolto) precisando che: “...Quando imbarcato su UU.NN. si è verificato l’aggravarsi della malattia con conseguenza di un primo intervento chirurgico), evidentemente a causa delle varie tipologie delle attività operative svolte, anche durante le ore notturne, della conseguente perdita del normale ciclo sonno-veglia e dei disordini dell’alimentazione per la mancata e/o scorretta della stessa. Lo stress e la prolungata navigazione hanno poi comportato frequenti episodi di “cinetosi” con relativo senso di nausea e vomito, a forte incidenza intestinale. Peraltro, rileva come il ricorrente non ha avuto la possibilità di adeguati periodi di “ripresa” per intensa operatività delle UU.NN., per cui l’attività lavorativa andava ben oltre l’orario lavorativo...”.

Ciò premesso, ha insistito per l’accoglimento dell’appello riproponendole argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già proposte in primo grado.

Conclusivamente, la difesa dell’appellante ha, quindi, chiesto di:

- accertare e dichiarare che la patologia “morbo di Crohn” è dipendente da causa di servizio e da ascrivere alla sesta categoria della Tabella A;
- dichiarare il diritto dell’appellante a percepire, per cumulo, con

le altre patologie già riconosciute, il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio ex art. 67 D.P.R. n.1092/1973 di 5a categoria;

- per l'effetto, condannare l'INPS a procedere alla liquidazione della pensione in favore del ricorrente, sin dall'originaria decorrenza, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado ed attribuzione al procuratore antistatario.

- In via istruttoria: disporre una CTU al fine di accertare, sulla base di tutta quanta la documentazione prodotta, la dipendenza da causa di servizio e l'ascrivibilità alla Tabella A di cui al D.P.R. n.834/81 della patologia "*morbo di Crohn*".

L'INPS, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

In udienza, le parti presenti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

Va preliminarmente osservato che, nel processo di appello in materia pensionistica, vigono dei limiti alla proponibilità di motivi di gravame concernenti l'adeguatezza e la sufficienza della motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alle risultanze medico-legali e alle questioni di fatto.

Infatti, il primo comma dell'art. 170 del codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 26.8.2016 e s.m.i.) dispone infatti che "*Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni*".

La norma ha riproposto il contenuto dell'art. 1, V comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, già vigente *ratione temporis*.

Sul punto, la sentenza n. 10/QM/2000 delle Sezioni Riunite di questa Corte ha avuto modo di precisare che *“il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti”* le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di *“un procedimento fortemente garantistico”* in sede amministrativa, sicché tali questioni possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione.

L'esposto principio mira ad evitare che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza, che costituisce indubbiamente un motivo di diritto, l'appellante tenti surrettiziamente di ottenere una pronuncia su una questione di fatto.

Sul punto, le Sezioni riunite di questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

- i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

- rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

- è possibile dedurre in appello il vizio di difetto di motivazione su

questioni di fatto soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo

assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale

intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non

idonee a rilevare la “ratio decidendi”);

- le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e

aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono

state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, come

sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in appello

esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.

In altri termini, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni

medico-legali integra una violazione di legge soltanto quando si

traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale

assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni inidonee

a manifestare le ragioni della decisione (motivazione apparente), o fra

loro logicamente incompatibili o, comunque, non chiare e scarsamente

comprensibili (cfr., tra le tante più recenti, Corte conti, Sez. I App. n.

283/2023, n. 190/2023, Sez. II App., n. 14/2024, n. 373/2023, n.

338/2023, n. 309/2022, n. 425/2021; Sez. III App., n. 532/2023, n.

217/2023; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n. 43/2023).

Tali principi hanno ricevuto conferma dalla Corte costituzionale, la

quale ha ribadito che “*ragionevolmente il legislatore, data la specificità*

della materia, ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto” (ordinanza n.

84 del 2003) ammettendo, dunque, il controllo della motivazione solo

sotto il profilo dell’esistenza, nei termini dell’assoluta omissione o della

mera apparenza, anche sotto l’aspetto della irriducibile

contraddittorietà e/o dell'illogicità manifesta.

In sintesi, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del giudice di prime cure sia evincibile un'omissione nell'esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non permettere la ricostruzione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte (cfr., ex plurimis, Sez. appello Sicilia, n. 181/A/2022; n. 185/A/2021; n. 105/A/2019).

Dalle considerazioni che precedono, attesa la motivazione della sentenza impugnata, come riassuntivamente riportata in narrativa (che trova debito riscontro nell'esame degli atti), si reputa che le censure di parte appellante, seppure formalmente dirette ad inficiare l'idoneità motivazionale del provvedimento appellato, abbiano in realtà il fine esclusivo di contestare, nel merito, la decisione di rigetto, assunta dal Giudice di prime cure, sulla pretesa pensionistica oggetto di controversia. L'appellante, cioè, nel dedurre il vizio di motivazione apparente, in effetti, richiede un inammissibile riesame di questioni di fatto e, segnatamente, della dedotta sussistenza della dipendenza da causa di servizio della infermità bronchiale.

Dall'esame della sentenza impugnata si trae, invece, come il primo Giudice abbia esaurientemente e coerentemente motivato sul profilo controverso osservando che, per quanto il servizio del ricorrente sia stato certamente impegnativo, tuttavia, dalla documentazione in atti,

non emergeva lo svolgimento di incarichi che avessero comportato disagi ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti al personale di ruolo o alcuno specifico evento traumatico o intenso sforzo psicofisico, avvenuto prettamente in servizio e per motivi di servizio, al seguito del quale possa essere sorta la citata infermità.

A ciò, ha aggiunto che l'assenza di uno stress lavorativo di carattere eccezionale e straordinario ha trovato espressa conferma nel parere del CVCS ove si dà atto della richiesta di riesame, formulata dall'Amministrazione di appartenenza alla luce delle osservazioni presentate dall'interessato in data 07/10/2021 (con le quali l'odierno appellante aveva attribuito fattore concausale sull'insorgenza dell'infermità allo stress lavorativo ed a fattori psicosomatici legati anche a lavoro usurante).

Anche in detto parere, infatti, è stato evidenziato “...- *che l'interessato, allo stato degli atti, risulta aver prestato un normale servizio, svolgendo compiti e mansioni relative al grado ed al ruolo di appartenenza;*
- *che la diagnosi di malattia è stata posta a solo poco più di tre anni dall'inizio del servizio...*”

Ciò premesso, appare evidente come l'appellante lamenti l'apparente motivazione della sentenza impugnata per chiedere un riesame dei fatti di causa.

Tale censura riguarda, quindi, la valutazione della dipendenza da causa di servizio dell'infermità effettuata dal primo Giudice, che ha ragionevolmente condiviso le valutazioni medico-legali del Comitato di Verifica, ed essendo, quindi, “*questione di fatto*”, è espressamente

sottratta a valutazioni in sede di legittimità dall'art. 170 del c.g.c..

Pertanto, per quanto detto, dall'impianto motivazionale della pronuncia appellata, emerge che non vi è stata alcuna rilevante pretermissione delle difese articolate dal ricorrente (tale da far ritenere apparente la motivazione del primo Giudice) e che quest'ultimo ha compiutamente esaminato la documentazione amministrativa e sanitaria rilevante ai fini della decisione.

Conclusivamente, quindi, il Collegio ritiene che il primo Giudice non sia incorso nelle violazioni indicate nel gravame di talché il sindacato sulla valutazione fattuale della vicenda è precluso in questa sede.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'appello

Conseguentemente, il gravame proposto da parte appellante va dichiarato inammissibile con integrale conferma della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, n. 214/2024.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in favore dell'INPS.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello in epigrafe inammissibile e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.

Le spese di lite, da porre a carico dell'appellante, si liquidano, in favore in favore dell'INPS, nella misura omnicomprensiva di euro 800,00 (euro ottocento/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.

Il Presidente-estensore

Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dispone con decreto che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge. Palermo, 25/09/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.
Palermo, 25-09-2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente